

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2022/747 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 maggio 2022

che modifica l'indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne BCE/2011/23 (BCE/2022/23)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4;

considerando quanto segue:

- (1) In un complesso sistema finanziario globale con crescenti interconnessioni transfrontaliere, le entità note come società veicolo svolgono un ruolo importante. Le imprese multinazionali costituiscono società veicolo per convogliare i propri investimenti finanziari, aumentare l'accesso a più mercati finanziari e organizzare le loro attività materiali e immateriali a livello globale. Le società veicolo sono diventate sempre più rilevanti nelle statistiche esterne, in quanto possono assumere la forma di entità finanziarie specializzate o, più recentemente, anche di entità non finanziarie specializzate costituite da imprese multinazionali per gestire diritti di proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, commercio e altre attività nell'ambito di una strategia di massimizzazione finanziaria e dei profitti a livello di gruppo.
- (2) Le informazioni statistiche relative alle società veicolo consentirebbero all'Eurosistema di comprendere meglio il ruolo di tali entità nel sistema economico e finanziario dell'area dell'euro. In particolare, le informazioni statistiche sull'attività delle società veicolo negli Stati membri la cui moneta è l'euro con un'elevata concentrazione di società veicolo consentirebbero all'Eurosistema di analizzare ed interpretare le interconnessioni transfrontaliere dai flussi e dalle posizioni delle società veicolo e di valutare i rischi finanziari ed economici associati ai fini delle analisi sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, sebbene le informazioni statistiche sulle società veicolo, in quanto unità istituzionali, siano già raccolte a livello nazionale, non sono segnalate separatamente alla Banca centrale europea (BCE). Le informazioni statistiche sulle società veicolo dovrebbero pertanto essere segnalate trimestralmente dalle banche centrali nazionali (BCN) alla BCE.
- (3) Le informazioni statistiche relative alle società veicolo possono essere raccolte e/o compilate dalle autorità statistiche competenti diverse dalle BCN. Pertanto, la segnalazione di tali informazioni alla BCE può richiedere cooperazione tra le BCN e tali autorità competenti.
- (4) La BCE era un membro della Task Force sulle società veicolo, istituita nel 2016 dal Comitato della bilancia dei pagamenti presso il Fondo monetario internazionale (FMI). Una delle questioni affrontate dalla Task Force era l'assenza di una definizione di società veicolo concordata a livello internazionale e nella sua relazione finale è stata presentata una proposta in tal senso ⁽²⁾. È pertanto opportuno che i requisiti imposti alle BCN in relazione alla comunicazione di informazioni statistiche sulle società veicolo tengano conto di tale definizione.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo 2012/120/UE (BCE/2011/23) ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8

⁽²⁾ Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities, del Comitato della bilancia dei pagamenti presso il Fondo monetario internazionale, BOPCOM Paper 18/03, 2018. Disponibile sul sito Internet del FMI all'indirizzo www.imf.org.

⁽³⁾ Indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo 2012/120/UE (BCE/2011/23) è modificato come segue:

1. all'articolo 1 è inserito il seguente punto 18):

«18) per “società veicolo” o “SPV” si intende un soggetto giuridico formalmente registrato o costituito che:

- a) sia riconosciuto come unità istituzionale;
- b) non impieghi personale o impieghi un massimo di cinque dipendenti;
- c) abbia una presenza fisica nulla o minima;
- d) non abbia alcuna produzione fisica o una produzione fisica minima nell'economia in cui è residente (“giurisdizione ospitante”);
- e) sia controllato direttamente o indirettamente da non residenti della giurisdizione ospitante;
- f) sia stato costituito al fine di ottenere vantaggi specifici dalla giurisdizione ospitante con uno o più dei seguenti obiettivi: i) concedere al suo proprietario/ai suoi proprietari accesso ai mercati dei capitali o a servizi finanziari sofisticati; ii) isolare il proprietario/i proprietari dai rischi finanziari; iii) ridurre gli oneri normativi e fiscali; iv) salvaguardare la riservatezza delle loro operazioni e del loro proprietario/dei loro proprietari;
- g) concluda quasi esclusivamente transazioni con non residenti nella giurisdizione ospitante;
- h) abbia un bilancio finanziario in gran parte consistente in attività e passività transfrontaliere, ad eccezione del caso di soggetti che emettono titoli di debito negoziabili, in merito ai quali possono non essere disponibili informazioni.»;

2. all'articolo 2, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le BCN comunicano alla BCE i dati trimestrali sulle operazioni e posizioni internazionali delle SPV residenti come definite nella tavola 10 dell'allegato II e in conformità ai termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2.»;

3. all'articolo 6, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Qualora i dati per una voce delle tavole da 1 a 5 e 10 dell'allegato II siano trascurabili o di dimensioni non significative per le statistiche dell'area dell'euro e nazionali, o i dati per tale voce non possano essere raccolti con costi ragionevoli, le BCN comunicano i dati sulla base delle migliori stime fondate su solide metodologie statistiche, purché non sia compromesso il valore analitico delle statistiche. Inoltre, le BCN comunicano i dati sulla base delle migliori stime per le seguenti disaggregazioni nelle tavole 1, 2, 4, 6 e 10 dell'allegato II.»;

4. è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Prima trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e alle consistenze di SPV residenti a seguito dell'entrata in vigore dell'indirizzo (UE) 2022/747 (BCE/2022/23)

A seguito dell'entrata in vigore dell'indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea (BCE/2022/23) (*), la prima trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e alle consistenze di SPV residenti di cui all'allegato II, tavola 10, ha luogo a marzo 2023, per quanto riguarda i dati per il quarto trimestre del 2022.

I dati trimestrali relativi al periodo a decorrere dal primo trimestre del 2020 sono trasmessi entro settembre 2023.

(*) Indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2022, che modifica l'Indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (BCE/2022/23) (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 177).»;

5. Gli allegati I e II sono modificati in modo conforme all'allegato al presente indirizzo.

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

*Articolo 3***Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 maggio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO

Gli allegati I e II all'indirizzo 2012/120/UE (BCE/2011/23) sono modificati come segue:

1. all'allegato II è aggiunta la seguente sezione 6:

«6. Operazioni transfrontaliere e consistenze di SPV residenti trimestrali

Obiettivo

L'obiettivo delle operazioni transfrontaliere e delle consistenze di SPV residenti trimestrali è di meglio comprendere il ruolo di tali tipologie di unità nelle differenti componenti dei conti del settore estero. Le informazioni relative a tale tipologia di unità possono essere comunicate come una voce separata, per consentire una migliore comprensione del loro ruolo nel sistema economico e finanziario dell'area dell'euro.

Requisiti

Le BCN comunicano le informazioni sulle operazioni transfrontaliere e sulle consistenze di SPV trimestrali come precisato nell'allegato II, tavola 10.»;

2. L'allegato II è modificato come segue:
a) la tavola 8 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 8

Disaggregazioni settoriali

Sec 1	Sec 2	Sec 2d	Sec 2r	Sec x
Totale economia	Totale economia	Totale economia	Totale economia	Totale economia
	Autorità bancarie centrali		Autorità bancarie centrali	Società finanziarie
Autorità bancarie centrali	Altre IFM	Autorità bancarie centrali	Altre IFM	Altri settori diversi dalle società finanziarie;
	Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali	Altre IFM	Amministrazioni pubbliche	
Altre IFM	FCM	Amministrazioni pubbliche	Altri settori	
	Amministrazioni pubbliche	Altri settori		
Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali	Altri settori	<i>Di cui:</i>		
	Fondi di investimento diversi dai FCM	Fondi di investimento diversi dai FCM		
FCM	Imprese di assicurazione e fondi pensione	Imprese di assicurazione e fondi pensione		
	Altre istituzioni finanziarie	Altre istituzioni finanziarie		
Amministrazioni pubbliche	Società non finanziarie			
	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie			
Altri settori		Società non finanziarie		

b) è aggiunta la seguente tavola 10:

«Tavola 10

Operazioni transfrontaliere e consistenze di SPV residenti trimestrali

							Sottoinsieme pubblicabile					
	QBOP			QIIP			QBOP			QIIP		
	C/A	D/L	B/N	C/A	D/L	B/N	C/A	D/L	B/N	C/A	D/L	B/N
Conto corrente	G2_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8				
<i>Merci</i>	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8				
ow. Esportazioni nette di beni con operazioni di merchanding	G1_I8						G1_I8					
<i>Servizi</i>	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8				
ow. Trasporti	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8				
ow. Servizi finanziari	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8				
ow. Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8				
ow. Altri servizi alle imprese	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8				
<i>Redditi primari</i>	G2_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8				
ow. Redditi da investimenti (sec x)	G2_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8				
Investimenti diretti (sec x)	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8				
Dividendi e redditi prelevati (sec x)	G1_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8				
In imprese oggetto di investimento diretto (sec x)	G1_I8	G1_I8										
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) (sec x)	G1_I8	G1_I8										
Tra imprese sorelle (sec x)	G1_I8	G1_I8										
Utili reinvestiti (sec x)	G1_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8				
Strumenti di debito (sec x)	G1_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8				
In imprese oggetto di investimento diretto (sec x)	G1_I8	G1_I8										
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) (sec x)	G1_I8	G1_I8										
Tra imprese sorelle (sec x)	G1_I8	G1_I8										

Investimenti di portafoglio (sec x)	G2_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8			
Dividendi (sec x)	G1_I8	G1_I8									
Utili reinvestiti (sec x)	G1_I8	G1_I8									
Interessi sui titoli di debito (sec x)	G1_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8			
Altri investimenti (sec x)	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8			
ow. Interesse (sec x)	G1_I8	G1_I8					G1_I8	G1_I8			
<i>Redditi secondari</i>	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8			
Conto capitale	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8			
ow. Acquisizioni/cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte	G2_I8	G2_I8					G1_I8	G1_I8			
Conto finanziario (sec x)	G2_I8	G1_I8		G2_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8
<i>Investimenti diretti (sec x)</i>	G2_I8	G2_I8		G2_I8	G2_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8
Azioni e altre partecipazioni/quote di fondi di investimento (sec x)	G2_I8	G2_I8		G2_I8	G2_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8
In imprese oggetto di investimento diretto (sec x)				G1_I8	G1_I8						
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) (sec x)				G1_I8	G1_I8						
Tra imprese sorelle (sec x)				G1_I8	G1_I8						
se l'impresa madre apicale è residente (sec x)				G1_I8	G1_I8						
se l'impresa madre apicale non è residente (sec x)				G1_I8	G1_I8						
se l'impresa madre apicale è sconosciuta (sec x)				G1_I8	G1_I8						
Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (sec x)	G2_I8	G2_I8									
In imprese oggetto di investimento diretto (sec x)	G1_I8	G1_I8									
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) (sec x)	G1_I8	G1_I8									
Tra imprese sorelle (sec x)	G1_I8	G1_I8									
se l'impresa madre apicale è residente (sec x)	G1_I8	G1_I8									

se l'impresa madre apicale non è residente (sec x)	G1_I8	G1_I8										
se l'impresa madre apicale è sconosciuta (sec x)	G1_I8	G1_I8										
Utili reinvestiti (sec x)	G2_I8	G2_I8										
Strumenti di debito (sec x)	G2_I8	G2_I8		G2_I8	G2_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8	
In imprese oggetto di investimento diretto (sec x)	G2_I8	G2_I8		G2_I8	G2_I8							
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) (sec x)	G2_I8	G2_I8		G2_I8	G2_I8							
Tra imprese sorelle (sec x)	G2_I8	G2_I8		G2_I8	G2_I8							
se l'impresa madre apicale è residente (sec x)	G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8							
se l'impresa madre apicale non è residente (sec x)	G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8							
se l'impresa madre apicale è sconosciuta (sec x)	G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8							
<i>Investimenti di portafoglio (sec x)</i>	G2_I8	G1_I8		G2_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8	
Azioni e altre partecipazioni di fondi di investimento (sec x)	G2_I8	G1_I8		G2_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8	
Titoli di debito (sec x)	G2_I8	G1_I8		G2_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8	
Breve termine (sec x)	G1_I8	G1_I8										
Lungo termine (sec x)	G1_I8	G1_I8										
<i>Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti (sec x)</i>			G1_I8	G2_I8	G2_I8	G2_I8			G1_I8			G2_I8».
<i>Altri investimenti (sec x)</i>	G2_I8	G2_I8		G2_I8	G2_I8		G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8	
o.w. Breve termine (sec x)	G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8							
o.w. Lungo termine (sec x)	G1_I8	G1_I8		G1_I8	G1_I8							